

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLA CITTA' DI BRA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 56 DEL 26.6.1998

E MODIFICATO CON LE SEGUENTI DELIBERAZIONI DEL C.C.:

N. 35 DEL 09.04.2002

N. 65 DEL 11.11.2008

N. 85 DEL 29.10.2009

N.112 DEL 22.12.2009

N. 35 DEL 27.04.2010

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE E SOGGETTI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 FINALITA'

Il Consiglio Comunale organizza l'esercizio delle proprie funzioni ed i suoi lavori secondo il presente regolamento, adottato nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., e dei principi stabiliti dallo Statuto.

ART. 2 TERMINOLOGIA

1. Agli effetti delle presenti norme valgono i seguenti termini e definizioni:
 - a) Adunanza - riunione dei consiglieri e dei componenti delle Commissioni prima della trasformazione della riunione stessa in "seduta";
 - b) Aula consiliare – sala in cui hanno luogo le adunanze e le sedute consiliari; in essa lo spazio destinato ai seggi dei consiglieri, all'emiciclo e alla presidenza è separato da quello destinato al pubblico e ai rappresentanti della stampa;
 - c) Convocazione – invito ai consiglieri per intervenire all'adunanza;
 - d) Quorum strutturale o numero legale – è il numero dei consiglieri richiesto per la validità delle sedute consiliari;
 - e) Quorum funzionale – è il numero dei consiglieri votanti per l'assunzione delle deliberazioni;
 - f) Seduta – è l'adunanza dei consiglieri dal momento in cui il Presidente, constatata la presenza del numero legale, ne fa la proclamazione e dà inizio ai lavori consiliari;
 - g) Ordine del giorno – elenco degli argomenti di cui deve trattarsi nella seduta;

- h) Sessione – è una serie di sedute collegiali in un determinato periodo di tempo per lo svolgimento di lavori iscritti all'ordine del giorno;
- i) Consigliere anziano – è consigliere anziano chi ha riportato la maggiore cifra individuale. Tale cifra è data dalla cifra elettorale di lista (voti di lista) aumentata dai voti di preferenza. Nel caso di parità di cifra individuale, si ha per consigliere anziano il consigliere più anziano di età;
- l) Aggiornamento dei lavori – è il rinvio ad una seduta successiva della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Nel disporre il rinvio il Consiglio stabilisce la data della seduta per la prosecuzione dei lavori;
- m) Seduta di prosecuzione – è la seduta stabilita con l'aggiornamento dei lavori;
- n) Verbale o processo verbale (nel presente Regolamento i due termini sono usati come sinonimi) – è l'atto pubblico mediante il quale vengono esterne in forma di documentazione le operazioni costituenti il procedimento collegiale del Consiglio (discussione, votazione, deliberazione).

ART. 3 INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, sono presentate al Presidente.
2. Il Presidente incarica il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Commissione per il Regolamento del Consiglio Comunale.
3. Qualora nella Commissione l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei tre quinti dei consiglieri dai commissari rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
4. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte, per iscritto, al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capigruppo presenti in aula, il Segretario Generale ed il Presidente della Commissione Consiliare competente, per esaminare le eccezioni sollevate ed elaborare, con la maggioranza di cui all'art. 44, ultimo comma, dello Statuto, una proposta di risoluzione da sottoporre immediatamente al Consiglio, che la approva con la medesima maggioranza. In caso di mancata approvazione, il Presidente rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione alla competente Commissione Consiliare, con la procedura di cui al 2° comma.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni, salvo che siano intervenute integrazioni o modificazioni o abrogazioni di norme del presente Regolamento.

ART. 4 LA SEDE DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.

2. In essa lo spazio destinato ai seggi della Presidenza, del Sindaco, dei Consiglieri, della Giunta e della Segreteria è separato da quello destinato al pubblico ed ai rappresentanti della stampa.

3. Su proposta del Presidente, del Sindaco, della Conferenza dei Capigruppo o di un quinto dei consiglieri e sentita in ogni caso la Conferenza dei capigruppo, il Consiglio comunale può essere eccezionalmente convocato in luogo diverso della sede comunale.

4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede viene esposta la bandiera della Repubblica, insieme con la bandiera dell'Unione Europea e della Regione Piemonte.

CAPO II

IL PRESIDENTE

ART. 5 LA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. La prima seduta del Consiglio Comunale successiva alle elezioni è convocata dal Sindaco neo-eletto ed è presieduta dal Consigliere anziano fino all'elezione del Presidente, secondo quanto previsto dall'art. 30 dello Statuto e dalla legge.

2. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità, determinata secondo i criteri indicati dall'art. 23 dello Statuto, occupa il posto immediatamente successivo.

ART. 6 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. In conformità a quanto stabilito dallo Statuto comunale il Consiglio comunale, nella prima adunanza, dopo la convalida degli eletti, procede alla elezione del Presidente e del Vice Presidente.

2. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente è effettuata dal Consiglio fra i suoi componenti, escluso il Sindaco, secondo le modalità stabilite dallo Statuto.

3. Avvenuta l'elezione, il Presidente assume immediatamente le sue funzioni e la seduta prosegue per l'elezione del Vice Presidente e per la comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della Giunta.

4. In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere anziano, secondo quanto stabilito dallo Statuto.

ART. 7 COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2. Il Presidente del Consiglio:
 - a. Ha la rappresentanza del Consiglio e lo presiede;
 - b. Predispose l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, su proposta del Sindaco o dei Consiglieri, secondo le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento, dando comunque la precedenza nell'ordine del giorno agli argomenti proposti dal Sindaco;
 - c. Convoca il Consiglio;
 - d. Convoca per la prima volta le Commissioni consiliari permanenti;
 - e. Fissa la data delle riunioni del Consiglio, sentito il Sindaco;
 - f. Apre, dirige, coordina e dichiara chiusa la discussione sui diversi punti all'ordine del giorno nel rispetto dei diritti di ogni Consigliere;
 - g. Proclama i risultati delle votazioni;
 - h. Ha la facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del Consiglio, di limitare o vietare l'accesso al pubblico e di esigere che le discussioni si svolgano nel rispetto dei diritti e della dignità di ciascun Consigliere;
 - i. Può disporre della Forza pubblica per far osservare le disposizioni previste dalla lettera h., ovvero per riportare l'ordine in riunioni turbate da tumulti o per disporre l'allontanamento dall'aula di chiunque sia fonte di disturbo tale da non consentire la prosecuzione dei lavori consiliari;
 - l. È tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;
 - m. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni delle Commissioni Consiliari permanenti di cui non è componente;
 - n. Decide sull'ammissibilità di istanze o richieste dei Consiglieri, ove non espressamente stabilito.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.
5. Il Presidente del Consiglio comunale, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, d'intesa con il Sindaco e sentita la conferenza dei capigruppo.
6. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio comunale con il Sindaco, la Giunta, il collegio dei revisori dei conti, le istituzioni ed aziende speciali e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.
7. Per l'esercizio delle funzioni di competenza del Presidente dell'assemblea, previste dalla legge, dallo Statuto, dal presente regolamento, richieste dal Consiglio e dai Consiglieri e comunque connesse e conseguenti all'ufficio allo stesso attribuito, è istituita un'apposita unità organizzativa preposta al funzionamento del Consiglio Comunale. Dovrà, inoltre, essere

messa a disposizione della Presidenza idonea struttura e l'attrezzatura necessaria per l'esercizio delle funzioni di competenza.

CAPO III

I GRUPPI CONSILIARI

ART. 8 COSTITUZIONE

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti a un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente il nome del Capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni della persona del capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo il consigliere del gruppo "anziano" secondo l'art. 23 dello Statuto.
4. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente, unitamente alla dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.
5. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno un capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente, da parte dei consiglieri interessati.

ART. 9 CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO

1. La conferenza dei capi gruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio. La conferenza dei capi gruppo è equiparata, ad ogni effetto, alle commissioni consiliari permanenti, salvo per le espressioni di voto, che avvengono in forma capitaria.
2. Il Presidente può sottoporre al parere della conferenza dei capi gruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza. Alla riunione è invitato il Sindaco.
3. La conferenza dei capi gruppo esercita le funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento e dal Consiglio Comunale, con appositi incarichi. Le proposte e i pareri della conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente.

4. La conferenza dei capi gruppo è convocata e presieduta dal Presidente. Alla riunione partecipano il Sindaco od il Vice Sindaco, il Segretario comunale od il suo sostituto ed assistono i funzionari comunali richiesti dal Presidente. Per le adunanze si osservano le norme di cui al successivo art. 13.

5. La conferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da parte del Sindaco o da almeno tre capi gruppo.

6. La riunione della conferenza dei capi gruppo è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la metà dei consiglieri in carica.

7. I capi gruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

8. Secondo le indicazioni espresse dalla conferenza dei capi gruppo, la Giunta comunale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei consiglieri che degli stessi fanno parte.

9. Delle riunioni della conferenza dei capi gruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del Segretario comunale o di un funzionario dallo stesso designato.

CAPO IV

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

ART. 10 FUNZIONI E COMPETENZE

1. Le Commissioni consiliari permanenti hanno carattere consultivo per controllare, istituire, proporre, analizzare argomenti dei singoli settori di competenza.

2. Le Commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione Comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'ufficio.

3. Alle Commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

ART. 11 ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Oltre alle Commissioni consiliari previste per legge, sono istituite le seguenti undici commissioni consiliari:

- n.1 Commissione Statuto
- n.2 Commissione Regolamento del Consiglio Comunale

- n.3 Commissione Viabilità
- n.4 Commissione Finanze e Tributi
- n.5 Commissione Urbanistica
- n.6 Commissione Servizi Appaltati
- n.7 Commissione Lavori Pubblici
- n.8 Commissione Socio Assistenza
- n.9 Commissione Ambiente
- n.10 Commissione Polizia Mortuaria

ART. 12 PRIMA CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI ED ELEZIONI DELLA PRESIDENZA

1. Il Presidente del Consiglio Comunale convoca, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, entro 60 giorni dalla esecutività della deliberazione consiliare di nomina, la prima riunione delle singole Commissioni consiliari permanenti.

Il Presidente del Consiglio Comunale, nella prima riunione delle Commissioni consiliari, insedia le stesse e presiede alle operazioni di elezione del Presidente e del Vice Presidente.

ART. 13 COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

1. Per quanto riguarda il funzionamento delle Commissioni Consiliari permanenti si fa riferimento all'art. 42 dello Statuto.

2. Le Commissioni sono composte da Consiglieri comunali, nominati dal Consiglio Comunale in ragione di un Commissario per ogni gruppo consiliare. L'elezione dei componenti avviene con votazione palese su proposta dei capigruppo.

3. I Commissari votano con voto plurimo.

4. Il Consigliere che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può farsi sostituire da altro consigliere del suo gruppo ed in mancanza da un consigliere di altro gruppo, con delega scritta. La sostituzione disposta dal Commissario titolare è comunicata, prima della seduta, al Segretario della Commissione, che ne darà atto a verbale. Il Commissario delegato non potrà assumere le cariche attribuite al Commissario delegante, né potrà rimettere in discussione argomenti già decisi dal delegante in riunioni precedenti e tuttavia non inserite all'ordine del giorno della seduta.

5. Ogni Commissario ha facoltà di proporre l'inserimento all'ordine del giorno di argomenti attinenti alle materie di competenza della commissione.

6. In ogni commissione ciascun commissario può avvalersi della collaborazione di un esperto preventivamente nominato, con esclusione delle Commissioni Statuto e Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

7. Le sedute di commissione sono valide se partecipa un numero di Commissari sufficienti a rappresentare almeno la metà dei Consiglieri Comunali.

8. Alle sedute delle commissioni possono partecipare il Presidente del Consiglio comunale, il Sindaco e gli Assessori, senza diritto di voto.

9. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, tranne quando l'argomento in trattazione riguarda persone o quando la pubblicità può compromettere interessi fondamentali del Comune. In tal caso il Presidente, sentita la Commissione in seduta segreta, stabilisce quali argomenti iscritti nell'ordine del giorno non debbano essere discussi in seduta pubblica.

10. I verbali redatti dal segretario di cui all'art. 14, comma 3, conterranno soltanto le decisioni relative ad ogni singolo punto all'ordine del giorno di ogni argomento discusso, nonché le opinioni, i pareri e le dichiarazioni dei quali venga dai singoli consiglieri espressamente richiesta la verbalizzazione.

11. Il verbale è approvato nella seduta successiva.

12. Copia del verbale è inviata, a cura del Segretario dalla commissione, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai capigruppo consiliari, ai componenti della commissione, agli Assessori competenti per materia e al Segretario del Comune.

13. Ogni commissione, nel corso dell'esame degli argomenti ad essa conferiti, può fare richiesta al Sindaco perché sia sentito il parere di altra commissione.

14. Le commissioni, inoltre, possono, per l'adempimento dei loro compiti, chiedere al Sindaco ed agli Assessori, che sono tenuti a fornirli al più presto, chiarimenti e informazioni o notizie su atti e documenti d'ufficio.

15. Tali richieste di norma devono pervenire agli uffici per il tramite degli Assessori o della segreteria comunale.

ART. 14 PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI

1. Le Commissioni eleggono nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente con votazione palese.

2. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

3. Alla segreteria delle commissioni è assegnato un funzionario del Comune designato dal Segretario Generale.

4. Il Presidente rappresenta la commissione e ne attua le determinazioni.

5. Le commissioni sono convocate dal Presidente che predispone anche l'ordine del giorno.

CAPO V COMMISSIONI SPECIALI

ART 15 COMMISSIONE D'INDAGINE

1. Su proposta del Presidente, su istanza sottoscritta da almeno 1/3 dei consiglieri assegnati od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal collegio dei revisori dei conti, il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico – amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni speciali d'immagine sull'attività dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs.vo n. 267/2000, incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi, e su argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune.

2. La deliberazione che, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, costituisce la commissione, definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene nominato il Presidente, che ne dispone le convocazioni.

3. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, all'interno dell'ordinamento comunale. Su richiesta del coordinatore, il Segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.

4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio, del Sindaco e della Giunta, del collegio dei revisori, del Segretario comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti e organismi.

I soggetti invitati alle audizioni sono tenuti a presentarsi; dell'eventuale rifiuto verrà espressamente dato atto nel verbale. Il Presidente comunicherà contestualmente all'organo competente il rifiuto di comparire all'audizione, per gli eventuali provvedimenti di competenza. I componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

5. La redazione dei verbali della commissione, che nelle audizioni può avvalersi di apparecchi audiovisivi di registrazione quando il loro impiego sia richiesto da almeno i 2/3 dei componenti la Commissione stessa, viene effettuata dal Segretario Generale o da un suo delegato. I verbali di cui sopra sono disponibili alla visione degli altri consiglieri e coperti dal segreto d'ufficio per le parti per le quali la legge prescrive la seduta segreta.

6. Nella relazione al Consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima.

7. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Sindaco i propri orientamenti in merito alle deliberazioni o provvedimenti che la Giunta dovrà adottare entro un termine prestabilito.

8. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

9. Le commissioni di cui al presente articolo sono equiparate a tutti gli effetti alle Commissioni Consiliari permanenti.

ART. 16 INCARICHI DI STUDIO

1. Il Consiglio Comunale può conferire alle commissioni permanenti incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle commissioni l'opera dei dipendenti comunali e di esperti esterni, che hanno riconosciuta competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio nella deliberazione d'incarico. Con la deliberazione d'incarico sono stabilite le modalità e la durata dello stesso e, in via definitiva, le eventuali competenze economiche dovute ai membri esterni.

2. Il Presidente della commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato

CAPO VI

I CONSIGLIERI SCRUTATORI

ART. 17 DESIGNAZIONE E FUNZIONI

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.

2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.

3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

4. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento di consiglieri scrutatori.

CAPO VII

NORME GENERALI

ART. 18 RISERVA DI LEGGE

1. L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

TITOLO II

I CONSIGLIERI

CAPO VIII

INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 19 ENTRATA IN CARICA

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. Nella prima adunanza successiva all'elezione, il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni, procedendo alla loro immediata surrogazione.

ART. 20 INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' SUCCESSIVE ALL'ENTRATA IN CARICA

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'art. 60 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere interessato, ai sensi dell'art. 68 del medesimo D. Lgs.

2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità, ovvero esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura di cui all'art. 69 del D. Lgs. 267/2000. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di

incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

ART. 21 DIMISSIONI E SURROGA DEI CONSIGLIERI

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 141, comma 1, lettera b), del D. Lgs.267/2000.

2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono apposte devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.

3. Il Consiglio comunale procede alla surrogazione in seduta pubblica, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per il soggetto surrogante.

4. Non si fa luogo alla surroga, ai sensi della normativa citata al comma 1, quando intervenga lo scioglimento del Consiglio per cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco, ovvero per la riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del Consiglio, computando a tal fine il Sindaco.

ART. 22 DECADENZA E RIMOZIONE DALLA CARICA

1. I consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica nelle forme di legge quando compiono atti contrari alla Costituzione, per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

2. I consiglieri comunali decadono di diritto dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i delitti di cui al primo comma, dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che applica la misura di prevenzione.

3. Il Presidente, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 1. e 2., convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.

4. La decadenza dalla carica di consigliere per ripetuta e non giustificata assenza delle adunanze consiliari è disciplinata dall'art. 20 dello Statuto. Verificandosi le condizioni dallo stesso previste, la decadenza è pronunciata dal Consiglio in una seduta successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero stabilito dallo Statuto. Prima di dichiarare la

decadenza, il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto dall'interessato e decide conseguentemente.

5. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune e non può essere dichiarata se non dopo il decorso di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

6. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

ART. 23 SOSPENSIONE DALLA CARICA – SOSTITUZIONE

1. I consiglieri comunali sono sospesi di diritto dalla carica quando sopravviene, dopo l'elezione, una delle condizioni previste dal primo comma dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i.. Si applica altresì quanto previsto in materia dall'art. 59 del Decreto Legislativo 267/2000.

2. La sospensione di diritto dalla carica di consigliere comunale consegue altresì quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli art. 284 (arresti domiciliari), 285 (custodia cautelare in carcere), 286 (custodia cautelare in luogo di cura) del codice di procedura penale.

3. Il Prefetto, ai sensi dell'art. 15, comma 4 ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sostituito dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1994, n. 30, accertata la sussistenza di una delle cause di sospensione di cui ai precedenti commi, provvede a notificare il provvedimento al Consiglio comunale, in persona del Presidente. Il Presidente dispone la notifica di copia del provvedimento al consigliere sospeso e procede alla convocazione del Consiglio comunale.

4. Il Consiglio comunale nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione e comunque non oltre trenta giorni da essa, ne prende atto e procede alla temporanea sostituzione del consigliere sospeso, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

5. Il consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti alla carica, sia nell'ambito del Comune, sia in altri enti, istituzioni ed organismi.

CAPO IX

DIRITTI DEI CONSIGLIERI

ART. 24 DIRITTO D'INIZIATIVA

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto a deliberazione del Consiglio comunale.

2. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.

3. La proposta di deliberazione, formulata per scritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Presidente il quale la trasmette al Sindaco per la valutazione da parte della Giunta, previa effettuazione a cura del Segretario comunale dell'istruttoria ai sensi di legge. Il Segretario comunale esprime parere anche sulle competenze del Consiglio a trattare l'argomento. La proposta di deliberazione, completata dall'istruttoria amministrativa e dalle valutazioni espresse dal Sindaco e dalla Giunta, viene dal Presidente trasmessa alla Commissione permanente competente per materia, che esprime sulla stessa il proprio parere, invitando la Giunta comunale a provvedere in merito, anche per quanto riguarda la copertura finanziaria. Nel caso di difficoltà o di impossibilità ad individuare la Commissione consiliare competente, la proposta sarà trasmessa alla Commissione Statuto. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, o non legittima, il Presidente comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza al Consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza al Sindaco ed ai capi gruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.

4. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti possono essere presentati al Presidente in forma scritta o verbale anche nel corso della seduta. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere.

6. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Presidente al Sindaco, per conoscenza, ed al Segretario comunale che ne cura, con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Segretario su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario comunale per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, e su richiesta del Segretario Comunale, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

7. In ordine ad ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio Comunale i consiglieri hanno diritto di chiedere la trattazione urgente, proponendo un'inversione dell'ordine del giorno, che deve essere approvata dal Consiglio Comunale.

8. I consiglieri hanno altresì diritto di presentare questioni pregiudiziali o sospensive a norma dell'art. 79

ART. 25 DIRITTO DI PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI E MOZIONI

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni formulandole per iscritto. Le interrogazioni possono essere verbali se presentate nel corso della seduta in conseguenza della discussione.

ART. 26 PRIMO FIRMATARIO E SUA SOSTITUZIONE

1. Ogni consigliere può firmare interrogazioni e mozioni presentate da altri, ma come interrogante e proponente è considerato, ad ogni effetto, il primo firmatario. Tuttavia, ove questi non si trovi presente per la discussione o vi rinunci, può essere sostituito da altro dei firmatari.

ART. 27 INTERROGAZIONI

1. I consiglieri hanno diritto di presentare al Presidente interrogazioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

2. L'interrogazione al Sindaco ed alla Giunta consiste nella richiesta loro rivolta, per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.

3. Le interrogazioni sono inviate al Presidente ed al Sindaco, formulate per scritto e firmate dai proponenti e sono trasmesse in copia ai Capigruppo. Il Sindaco e il Presidente devono dare risposta agli interroganti nei termini di cui al comma successivo.

4. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato risponde, entro trenta giorni, alle interrogazioni ed ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. La risposta è data nella prima adunanza del Consiglio che si tiene entro il termine di cui sopra, qualora l'interrogazione sia stata presentata prima dei 6 giorni pieni e consecutivi, antecedenti la data di convocazione del Consiglio Comunale.

Nel caso in cui entro il termine predetto non si tengano adunanze del Consiglio, la risposta è data per scritto. L'interrogazione e la risposta sono comunicate per riassunto al Consiglio, alla prima adunanza, nel corso della trattazione delle interrogazioni, con diritto di replica dell'interrogante nel termine di 5 minuti. Qualora l'interrogante lo richieda, all'interrogazione può essere data solo risposta scritta.

5. Quando l'interrogazione ha carattere urgente può essere effettuata anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il consigliere interrogante rimette copia del testo al Presidente che ne dà diretta lettura al Consiglio. Il presidente può far dare al Sindaco risposta immediata se lo stesso dispone degli elementi necessari. In caso contrario il Sindaco si riserva di dare risposta scritta all'interrogante entro 5 giorni da quella dell'adunanza. La valutazione dell'urgenza è demandata al Presidente del Consiglio Comunale.

6. Le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni deve essere contenuta nei tempi di cui all'art. 74 comma 13.

ART. 28 MOZIONI

1. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico – amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio, del Sindaco o della Giunta, nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
2. Le mozioni devono essere presentate per scritto al Presidente prima degli 8 giorni, pieni e consecutivi, antecedenti la data di convocazione del Consiglio Comunale, sottoscritte dal Consigliere proponente, e sono iscritte all'ordine del giorno dalla prima adunanza del Consiglio convocata dopo la loro presentazione.
3. La mozione può assumere carattere di urgenza qualora faccia riferimento a fatti o avvenimenti verificatisi successivamente al termine ultimo di presentazione delle mozioni. Qualora la mozione abbia carattere urgente può essere presentata oltre il termine previsto dal comma precedente. In tal caso la valutazione dell'urgenza è demandata al Presidente del Consiglio Comunale.

ART. 29 RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio comunale in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene all'Ufficio Protocollo la richiesta dei consiglieri o del Sindaco, che viene immediatamente registrata e trasmessa al Presidente del Consiglio comunale.
3. La programmazione ordinaria delle adunanze del Consiglio e la determinazione degli argomenti da iscriversi all'ordine del giorno viene concordata fra il Presidente ed il Sindaco tempestivamente, in modo da consentire il miglior funzionamento del Consiglio Comunale.
4. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni per ciascuno di essi, i consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare. Nel caso che sia proposta l'adozione di mozioni e risoluzioni, deve essere osservato quanto stabilito dagli artt. 24,25,26,27,28, del presente regolamento.
5. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dalla legge.

ART. 30 DIRITTO DI SOTTOPORRE LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO A CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

1. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio sono sottoposte a controllo preventivo di legittimità nei casi e secondo le modalità eventualmente previsti dalla legge.

ART. 31 DIRITTO DI RICEVERE COPIA DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

1. Tutte le deliberazioni della Giunta comunale, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, sono trasmesse per via telematica al Presidente del Consiglio Comunale, ai Capigruppo consiliari ed ai Consiglieri. Ogni Consigliere può richiedere, in alternativa, di ritirarne copia cartacea presso la Segreteria comunale.

ART. 32 DIRITTO DI RICEVERE COPIA DEI VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Tutte le deliberazioni della Giunta comunale, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, sono trasmesse per via telematica al Presidente del Consiglio Comunale, ai Capigruppo consiliari ed ai Consiglieri. Ogni Consigliere può richiedere, in alternativa, di ritirarne copia cartacea presso la Segreteria comunale.

ART. 33 DIRITTO DI ACCESSO TELEMATICO

1. Compatibilmente con i sistemi informatici a disposizione del Comune, l'Amministrazione provvede, a favore di ogni singolo Consigliere che ne faccia richiesta, a mettere a disposizione in via telematica gli archivi della Segreteria generale limitatamente a:

- Deliberazioni della Giunta Comunale
- Deliberazioni del Consiglio Comunale
- Determinazioni dirigenziali
- Ordinanze sindacali o dirigenziali.

ART. 34 ASPETTATIVE, PERMESSI ED INDENNITA' SPETTANTI AI CONSIGLIERI

1. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del capo IV "Status degli Amministratori Locali" del D. Leg.vo 267/2000.
2. Il Presidente del Consiglio comunale, affinché tutti i consiglieri possano esercitare effettivamente il mandato, stabilirà il giorno e le ore delle convocazioni del Consiglio, tenendo in considerazione le indicazioni che, a detto fine, gli saranno pervenute dai Capigruppo.

3. La deliberazione con la quale il Consiglio stabilisce la misura delle indennità previste dalla legge citata nel comma 1 deve essere adottata contestualmente al bilancio preventivo. I consiglieri non hanno l'obbligo di astenersi nell'adottare la deliberazione che fissa l'ammontare delle indennità.

ART. 35 ASSISTENZA AI CONSIGLIERI LAVORATORI E MILITARI

1. Il Consiglio accoglie le domande dei consiglieri, lavoratori dipendenti, dirette ad ottenere l'assistenza legale in tutte le competenti sedi per far valere il loro diritto di intrasferibilità durante l'esercizio del mandato consiliare.

2. Il Consiglio richiederà, con apposita deliberazione, i provvedimenti della competente autorità militare per destinare i consiglieri comunali militari di leva o richiamati alle armi ad una sede che consenta loro l'espletamento delle loro funzioni e/o per avere a disposizione il tempo che si renda a ciò necessario.

ART. 36 ASSICURAZIONE DEI CONSIGLIERI CONTRO I RISCHI

1. I Consiglieri sono assicurati contro i rischi conseguenti dall'espletamento del mandato.

2. La Giunta Comunale informa la conferenza dei capigruppo sulle condizioni contrattuali previste nella polizza assicurativa per la stipula e per ogni successiva variazione.

ART. 37 PATROCINIO LEGALE

1. Il Consiglio, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, assicura l'assistenza in sede processuale ai propri componenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento delle loro funzioni e dell'adempimento dei compiti d'ufficio, in procedimenti di responsabilità amministrativa, civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente

2. Le note dei compensi presentate dai professionisti che hanno assistito i consiglieri devono essere vistate dall'ordine di appartenenza dei professionisti stessi.

ART. 38 DIRITTI DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri comunali in carica hanno diritto:

- a) Di prendere visione di atti e documenti d'archivio, ivi comprese le trascrizioni integrali delle registrazioni delle sedute consiliari, dei provvedimenti adottati dagli organi elettivi del Comune e degli atti preparatori in essi richiamati;
- b) Di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato;
- c) Di ottenere copia di atti e di documenti di archivio, ivi comprese le trascrizioni integrali delle registrazioni delle sedute consiliari, nonché delle deliberazioni e regolamenti comunali;

- d) Di ottenere dagli uffici degli enti dipendenti dal Comune tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti in loro possesso, utili all'espletamento del mandato consiliare. Le richieste devono pervenire agli enti predetti per il tramite del Sindaco.

ART. 39 ATTI E DOCUMENTI OTTENIBILI IN VISIONE O IN COPIA

1. E' consentito ai consiglieri comunali di chiedere in visione tutti gli atti e documenti conservanti nell'archivio o negli altri uffici.
2. E' altresì consentito ottenere in visione i provvedimenti adottati dall'ente e gli atti preparatori in essi richiamanti, intendendo per tali provvedimenti le deliberazioni degli organi istituzionali del Comune e delle Commissioni regolarmente istituite, e i provvedimenti degli organi monocratici comunali.
3. La Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed il Bollettino Ufficiale della Regione sono quotidianamente messi a disposizione dei consiglieri comunali, i quali possono chiedere di prendere visione anche delle pubblicazioni periodiche possedute dall'archivio e dagli uffici.
4. Di norma i consiglieri possono ottenere copia degli atti e documenti ottenibili in visione.

ART. 40 PROCEDURE PER OTTENERE ATTI E DOCUMENTI IN VISIONE E IN COPIA

1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.
2. L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorre, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, far constare della propria identità e, ove occorra, dei propri poteri rappresentativi.
3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizioni del documento, estrazione di copia, ovvero altra modalità idonea.
4. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sull'accessibilità del documento, il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale al Sindaco il quale decide entro 3 giorni.
5. Ove sussistano motivi ostativi alla autorizzazione di cui al precedente comma, il Sindaco ne nega il rilascio. Il provvedimento motivato è steso in calce all'istanza.
6. Il consigliere interessato può ricorrere al Consiglio, che decide in via definitiva, a maggioranza assoluta dei votanti.

ART. 41 CONDIZIONI E LIMITI DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DEI CONSIGLIERI

1. Il diritto dei consiglieri, di cui ai precedenti articoli, è subordinato alle seguenti condizioni:
 - a) Che gli atti, documenti e provvedimenti di cui è chiesta visione o copia, abbiano stretta attinenza con i compiti d'istituto per l'espletamento dei quali è necessario prenderne visione;
 - b) Che sia dimostrata, mediante l'indicazione dei motivi della richiesta, la sussistenza di una connessione oggettiva tra la richiesta medesima ed i compiti propri del consigliere comunale in generale, o del consigliere incaricato ai sensi dell'art. 47 comma 6 dello Statuto, di riferire sopra oggetti che esigono indagine o esame speciale.
2. Il diritto dei consiglieri è esercitato con i vincoli ed i limiti previsti dalle leggi e regolamenti vigenti, specialmente per quanto attiene all'obbligo del segreto ed in conformità alle disposizioni del presente Regolamento.

ART. 42 DIRITTO DI ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.
2. Ai consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno. Se l'adunanza si protrae oltre le ore 24 del giorno per il quale è stata convocata, spetta ai consiglieri l'indennità di presenza anche per il giorno successivo.
3. L'indennità di presenza è dovuta ai consiglieri comunali, nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti formalmente istituite e convocate.
4. L'indennità di presenza è concessa ai Consiglieri anche per le sedute delle commissioni comunali istituite da leggi statali o regionali, nella stessa misura prevista dalla legge per le adunanze del Consiglio.
5. Le indennità di presenza spettanti ai consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dalla legge non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti.
6. I consiglieri comunali che risiedono fuori del Comune hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti.
7. I consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Presidente o dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione o al

rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge con riguardo ai Dirigenti comunali.

ART. 43 DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

ART. 44 PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione fatta al Presidente, il quale ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal capo del gruppo al quale appartiene il consigliere assente.
3. Ogni consigliere può chiedere, con lettera diretta al Presidente, di essere considerato in congedo per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, per giustificati motivi. Il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio, che ne prende atto nella prima adunanza.
4. Delle giustificazioni e dei congedi viene presa nota a verbale.
5. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire la segreteria perché sia presa nota a verbale.
6. Quando il congedo di cui al comma 3 riguarda il Presidente del Consiglio Comunale, questi sarà sostituito dal Vice Presidente e dal Consigliere anziano così come previsto dall'art. 6, comma 4, ed in tal caso l'indennità ad esso spettante è attribuita al sostituto.

ART. 45 ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1. I Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestioni di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico – amministrativo.
2. Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei consiglieri, sia dei loro congiunti, parenti od affini fino al quarto grado civile.
3. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo

amministrate o soggette alla sua vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini fino al 4° grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.

4. I Consiglieri astenuti a norma del precedente comma, si allontanano dall'aula avvertendone il Segretario Generale per la registrazione a verbale.

5. I Consiglieri allontanatisi non vengono computati tra i presenti al fine della verifica del numero legale.

6. L'obbligo dell'astensione non ricorre necessariamente nei casi di provvedimenti normativi o di carattere generale.

ART. 46 FACOLTA' DI ASTENERSI DAL VOTO

1. I Consiglieri hanno facoltà di astenersi dal votare e la esercitano facendone espressa dichiarazione. Sono considerati astenuti i consiglieri presenti che, invitati a votare, non partecipano alla votazione, ne' dichiarano di astenersi.

2. I Consiglieri astenuti di cui al comma precedente concorrono alla formazione del numero legale (quorum strutturale) dei presenti per la validità della seduta, ma non si computano nel numero dei votanti.

ART. 47 RESPONSABILITA' PERSONALE – ESONERO

1. I Consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi nei confronti dei provvedimenti deliberati dal Consiglio.

2. Si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dalla legge e dagli articoli 104 - 105 dello Statuto.

CAPO X

NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 48 NOMINE E DESIGNAZIONI DI CONSIGLIERI COMUNALI - DIVIETI

1. Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che in un determinato organo, collegio o commissione debbano far parte consiglieri comunali, questi devono essere sempre nominati o designati dal Consiglio.

2. Si applica, nei casi suddetti, la norma di cui all'art. 5 della legge 23 aprile 1981, n. 154.

3. Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio Comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto espresso con scheda segreta, recante i nominativi dei consiglieri votati.

4. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun Capogruppo comunicare alla presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica e in forma palese, il nominativo del consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità di cui al presente comma.

ART. 49 FUNZIONI RAPPRESENTATIVE

1. I consiglieri sono invitati a partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.

2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta dal Presidente e da un rappresentante per ciascun gruppo politico, ovvero secondo le indicazioni formulate dalla conferenza dei capigruppo. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta comunale.

3. La delegazione consiliare viene costituita dal Presidente.

ART. 50 DELEGHE DEL SINDACO

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, può conferire delega per le funzioni previste dal Decreto Legislativo 267/00, ad un consigliere comunale, per l'esercizio di tali funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

2. Il Sindaco deve effettuare preventiva comunicazione al Prefetto della delega che intende conferire.

3. Nel provvedimento sono indicate le funzioni delegate e la delimitazione dell'ambito territoriale nel quale il consigliere comunale è delegato ad esercitarle. Il provvedimento è sottoscritto, per accettazione dell'incarico, dal delegato. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento, senza necessità di motivazioni. L'esercizio delle funzioni da parte del delegato cessa dal momento della notifica del provvedimento di revoca.

4. Il Sindaco può attribuire ai singoli consiglieri, a titolo provvisorio e dandone comunicazione al Consiglio, incarichi particolari che non comportino l'emanazione di atti con efficacia esterna. Detti consiglieri, nell'espletamento dell'incarico ricevuto, devono esclusivamente fare riferimento al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

TITOLO III
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO XI

SESSIONI

ART. 51 SESSIONI ORDINARIE PER ATTIVITA' D'INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO – AMMINISTRATIVO

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria:
 - a) Due volte all'anno nei modi e termini stabiliti dalla legge per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo del Comune;
 - b) In ogni tempo per l'adozione degli atti fondamentali di sua competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000.

ART. 52 SESSIONI STRAORDINARIE

1. Quando se ne manifesti l'urgenza e per la trattazione di argomenti diversi da quelli di cui al precedente articolo, il Consiglio si riunisce in sessioni straordinarie.
2. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria :
 - a) Per iniziativa del Presidente;
 - b) Su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica;
 - c) Su richiesta del Sindaco.
3. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del precedente comma, l'adunanza deve essere tenuta entro 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.
4. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato regionale di controllo e del Prefetto nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

ART. 53 RIUNIONI URGENTI

1. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.
2. Il presidente convoca d'urgenza il Consiglio comunale nei casi di calamità naturali o per motivi di ordine pubblico o per l'osservanza di termini perentori sopravvenuti.
3. Quando la gravità degli eventi calamitosi o dei fatti lo esiga, il Consiglio può deliberare di sedere in permanenza.
4. La convocazione di cui al comma 2 è fatta con qualsiasi mezzo di comunicazione e non è soggetta a formalità.

CAPO XII

CONVOCAZIONE

ART. 54 COMPETENZA

1. La convocazione del Consiglio comunale è effettuata dal Presidente, il quale fissa il giorno di apertura delle sessioni ordinarie, straordinarie e delle riunioni urgenti.
2. In conformità a quanto dispone la normativa vigente, la prima seduta del Consiglio comunale successiva alle elezioni deve essere convocata dal Sindaco eletto entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

ART. 55 AVVISI DI CONVOCAZIONE

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima o in seconda convocazione. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.
4. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Presidente.
5. Gli avvisi di convocazione della prima seduta successiva alle elezioni, per la convalida degli eletti, sono firmati dal Sindaco.

ART. 56 ORDINE DEL GIORNO

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Presidente di stabilire o integrare l'ordine del giorno, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui ai successivi terzo e quarto comma.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Presidente, al Sindaco, alla Giunta ed ai consiglieri comunali.

4. Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai consiglieri comunali si osserva quanto stabilito dagli articoli 24, secondo comma, 27 e 28.

5. Il referto dell'organo di revisione economico – finanziaria su gravi irregolarità rilevate sulla gestione è iscritto dal Presidente all'inizio dell'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio da tenersi entro 15 giorni da quello della sua presentazione, salvo che la gravità dei fatti renda necessario che la riunione avvenga nei termini d'urgenza.

6. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

7. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione “seduta segreta”, gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 67; tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

8. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione, del quale costituisce parte integrante.

ART. 57 AVVISO DI CONVOCAZIONE CONSEGNA – MODALITA'

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo pretorio e notificato al domicilio dei consiglieri a mezzo di personale comunale all'uopo incaricato oppure tramite servizio di posta elettronica certificata (PEC).

2. Il suddetto personale rimette alla Segretaria Generale la dichiarazione di avvenuta consegna, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco – ricevuta, comprendente più destinatari, sul quale vengono apposte le firme dei ricevuti e dell'incaricato. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

3. I consiglieri che non risiedono nel comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Presidente, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

4. Fino a quando non è effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Presidente provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

ART. 58 AVVISO DI CONVOCAZIONE – CONSEGNA – TERMINI.

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni liberi e interi prima di quello stabilito per la riunione.
2. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni liberi ed interi prima di quello stabilito per la riunione
3. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
4. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
5. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
6. I motivi dell'urgenza della convocazione di cui al comma quarto e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma quinto possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.
7. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato inviato.

ART. 59 AVVISI DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. La seconda convocazione, che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale, è fatta con avvisi scritti, consegnati almeno un giorno libero prima di quello nel quale è indetta la riunione.
2. Se nell'avviso di prima convocazione è indicato anche l'avviso per la seconda convocazione, quest'ultima non potrà essere tenuta se non siano trascorse almeno 2 ore dalla riunione in 1ª convocazione, sempreché altri oggetti non siano aggiunti all'ordine del giorno.

ART. 60 AVVISI PER LA SEDUTA DI AGGIORNAMENTO

1. L'avviso di convocazione per le sedute di aggiornamento deve notificarsi almeno 24 ore prima della riunione ai soli consiglieri assenti nella seduta oggetto dell'aggiornamento.

ART. 61 ORDINE DEL GIORNO – PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'Albo del Comune rispettivamente nei cinque e nei tre giorni precedenti quello della riunione.

Il responsabile della Segreteria Generale deve assicurare che tale pubblicazione risulti esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.

2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiuntivi all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.

3. Entro i termini previsti per la consegna ai consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze – inclusi quelli aggiuntivi – viene inviata a cura della Segreteria Generale, assicurandone il tempestivo recapito:

- Al collegio dei revisori dei conti in adempimento all'obbligo previsto dal secondo comma dell'art. 105 del D.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77;
- Agli istituti scolastici medi e medi superiori;
- Agli organismi di partecipazione popolare previsti dallo statuto che ne facciano richiesta;
- Ai responsabili degli uffici e servizi comunali;
- Agli organi di informazione che ne facciano richiesta.

4. Il Presidente dispone la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti che saranno trattati.

CAPO XIII

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

ART. 62 DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale, nel giorno dell'adunanza e nei due giorni precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza ed ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno sono depositati almeno 24 ore prima della riunione. Nel caso il periodo coincida in tutto o in parte con giorni non lavorativi, dovrà essere comunque assicurata la visione degli atti da parte dei consiglieri comunali.

2. L'orario di consultazione viene stabilito periodicamente dal Presidente, sentita la conferma dei capi gruppo ed il Segretario comunale.

3. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati o comunque direttamente attinenti alle proposte depositate.

4. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se uno o più consiglieri, in apertura della seduta, rilevi il mancato deposito entro i termini di cui ai precedenti commi, nel testo completo dei pareri di legge, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame.

5. All'inizio di ogni legislatura dovrà essere individuato un responsabile tra il personale della Segreteria Generale, che predispone la visione degli atti ed eventualmente certifica la mancanza totale o parziale della proposta o della documentazione allegata su richiesta del consigliere che ne ha chiesto visione.

6. All'inizio della riunione le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.

7. Per il deposito degli atti relativi al bilancio di previsione ed al rendiconto di gestione si fa riferimento a quanto stabilito dal vigente Regolamento di contabilità.

ART. 63 ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio comunale in prima convocazione non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, salvo quanto diversamente stabilito dallo Statuto o dal presente Regolamento.

2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

3. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione.

5. I consiglieri che entrano e che si assentono dall'adunanza dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello.

6. Nel caso in cui dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti.

7. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti continua ad essere inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a

quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

8. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

ART. 64 ADUNANZA DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito in giorno diverso, per ogni argomento scritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale, salvo quanto previsto dall'art. 59, comma 2.

2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata con la presenza del numero legale dei consiglieri ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei presenti, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

3. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno quattro membri del Consiglio.

4. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, i seguenti atti:

- La costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
- La partecipazione a società di capitali;
- La disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;
- I bilanci annuali e pluriennali nonché le relative variazioni e la relazione previsionale;
- Il rendiconto della gestione;
- I regolamenti;
- L'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
- I piani urbanistici, ivi compresi gli strumenti attuativi e le relative varianti;
- L'emissioni di prestiti obbligazionari;
- L'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal collegio dei revisori dei conti;
- Le proposte e i provvedimenti che debbano essere trattati in seduta segreta.

5. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con la modalità prevista per la prima convocazione e nel termine di cui all'art. 59.

6. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, si richiama quanto disposto dall'art. 59 comma 2 del presente Regolamento.

7. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione, ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

8. Con riferimento all'art. 59 comma 1, quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi

la seduta ha il carattere e richiede le presenze previsti per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 58 del presente regolamento.

9. Nel caso di argomenti rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

ART. 65 PARTECIPAZIONE DEGLI ASSESSORI

1. Gli assessori partecipano alle adunanze del Consiglio comunale per effettuare relazioni ed esprimere chiarimenti, notizie ed informazioni loro richiesti, tramite il Presidente, dal consiglio, senza diritto di voto.

2. La loro partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

CAPO XIV

PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

ART. 66 ADUNANZE PUBBLICHE

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 67.

2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze.

3. Le riprese audio e video delle adunanze possono essere ammesse solo se autorizzate espressamente dal Presidente del Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

ART. 67 ADUNANZE SEGRETE

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i

consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta di uno o più consiglieri, può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio ed al Segretario Comunale, il vice Segretario e l'incaricato della verbalizzazione della seduta, vincolati al segreto d'ufficio.

ART. 68 ADUNANZE "APERTE"

1. Quando rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente convoca l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale nella sua sede abituale od anche in altri luoghi, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del presente regolamento.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario e tematico ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze "aperte" del consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti impegni di spesa, anche di massima, a carico del bilancio comunale

CAPO XV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART. 69 COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico – amministrativi.

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.

3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.

4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente può interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere persiste nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere la seduta ovvero disporre l'allontanamento temporaneo del consigliere fino al termine della discussione dell'argomento, previa votazione palese del Consiglio comunale.

ART. 70 ORDINE DELLA DISCUSSIONE.

1. I Consiglieri Comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesta da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo. Il sindaco prende posto al tavolo della presidenza assieme agli Assessori presenti.

2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al Presidente ed al Consiglio, salvo che il Presidente dia loro facoltà per particolari motivi, di parlare seduti.

3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.

4. Debbono essere evitate le discussioni fra i consiglieri. Ove esse avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che vi hanno dato origine, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.

5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

ART. 71 COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, in atteggiamento composto ed a capo scoperto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili

urbani. A tal fine due di essi sono sempre comandati di servizio per le adunanze del Consiglio comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.

4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

6. Ove persone del pubblico turbino l'ordine, il Presidente, dopo opportuni richiami, ordina agli agenti della Polizia Comunale (od ad altro personale) di espellere gli autori del disordine. Ove questi non siano individuabili o il pubblico non si attenga ai richiami, il Presidente può sospendere la seduta, a meno che il Consiglio non deliberi per alzata di mano che la seduta stessa prosegua senza la presenza del pubblico, che sarà fatto uscire per mezzo degli agenti della Polizia comunale.

7. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento il Presidente, d'intesa con la conferenza dei capi gruppo, fa predisporre l'illustrazione delle norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che viene esposta nello spazio della sala delle adunanze allo stesso riservato.

ART. 72 AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI IN AULA

1. Il Presidente, per esigenze proprie o del Sindaco o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati. Essi restano a disposizione se in tal senso richiesti.

ART. 73 PARTECIPAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI

1. I membri del Collegio dei Revisori dei conti, ai quali deve essere inviato per conoscenza l'avviso di convocazione del Consiglio comunale e l'ordine del giorno della seduta, possono presenziare alle sedute consiliari, prendendo il posto loro riservato.

2. I revisori possono prendere la parola:

- a) Durante la discussione di proposte di provvedimenti che il Consiglio deve adottare nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
- b) Per riferire al Consiglio sui risultati della vigilanza, da loro esercitata, sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;
- c) Per illustrare la relazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;

- d) Per svolgere necessarie considerazioni intorno a rilievi e proposte, espressi nella relazione di cui alla precedente lett. c), tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
3. Almeno un membro del Collegio dei Revisori deve partecipare alle adunanze del Consiglio comunale nelle quali si discutono il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.
4. Il Presidente, per propria iniziativa o su richiesta del Sindaco o di uno o più Consiglieri, può invitare i membri del Collegio dei Revisori dei conti presenti in sala ad effettuare relazioni o dare informazioni e quant'altro risulti necessario.

ART. 74 COMUNICAZIONI E SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente e il Sindaco effettuano eventuali comunicazioni sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2. Dopo gli interventi del presidente e del Sindaco, un Consigliere per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma.
3. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente, del Sindaco e dei consiglieri che intervengono, in un tempo non superiore ai cinque minuti per ogni argomento trattato.
4. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissociarsi, un consigliere per ciascun gruppo per un tempo non superiore ai cinque minuti.
5. La trattazione delle interrogazioni avviene nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni, salvo diversa decisione del Presidente, su richiesta dei Capigruppo.
6. L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione all'Ufficio Protocollo e copia delle medesime, recante gli estremi della protocollazione, è consegnata ai consiglieri prima della seduta del Consiglio Comunale. Se il consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa s'intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto in forma scritta il rinvio ad altra adunanza, almeno 5 ore prima dell'ora fissata per la riunione.
7. L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore nel termine dei 5 minuti. Quando l'interrogazione ha per oggetto il funzionamento ed i lavori del Consiglio, conclusa l'illustrazione il Presidente dà risposta all'interrogante. Negli altri casi invita il Sindaco a dare direttamente risposta all'interrogazione o a demandare all'Assessore incaricato di provvedervi. La risposta deve essere contenuta nel tempo di cinque minuti.
8. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti.
9. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.

10. Le interrogazioni relative ad argomenti uguali, simili o connessi tra loro debbono essere trattate contemporaneamente, su decisione del Presidente.

11. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.

12. Esaurita la trattazione delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, entro il termine complessivo di tempo di cui al successivo comma, i consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti, con le modalità di cui all'art. 27 comma 5.

13. Trascorsa un'ora e mezza dall'inizio delle comunicazioni e della trattazione delle interrogazioni, il Presidente fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio Comunale.

14. E' fatto salvo il diritto dei Consiglieri di presentare interrogazioni urgenti, ancorché sia trascorso il termine di un'ora e mezza, ed alle medesime sarà data risposta scritta entro i cinque giorni successivi all'adunanza. La valutazione dell'urgenza è demandata al Presidente del Consiglio Comunale.

15. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo ed il rendiconto, non è iscrivibile all'ordine del giorno la trattazione di mozioni e interrogazioni, salvo il caso di interrogazioni urgenti che potranno essere effettuate al termine della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

16. Quando i consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco entro dieci giorni dalla richiesta, salvo i casi d'urgenza, e l'interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.

17. Se i consiglieri interroganti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio comunale, s'intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.

ART. 75 TRASFORMAZIONE DELL'INTERROGAZIONE IN MOZIONE

1. Qualora l'interrogante non sia soddisfatto, se intende promuovere una discussione od una votazione può chiedere che l'interrogazione venga trasformata in mozione. In tal caso la mozione sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva, salvo che il Consiglio Comunale non ne disponga subito, a richiesta del proponente ed a maggioranza, la discussione.

ART. 76 SVOLGIMENTO DELLA DISCUSSIONE SULLE MOZIONI

1. La trattazione delle mozioni avviene nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni, salvo diversa decisione del Presidente su richiesta dei Capigruppo.

2. Le mozioni relative ad argomenti uguali, simili o connessi tra loro debbono essere trattate contemporaneamente, su decisione del Presidente.

ART. 77 ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

1. Il Consiglio comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni e delle mozioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione autonoma del Presidente o su richiesta del Sindaco o di un consigliere qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.
2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
3. Abrogato.
4. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quand'essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.
5. Il Presidente e il Sindaco possono fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbiano avuto notizia a seduta iniziata.

ART. 78 DISCUSSIONE - NORME GENERALI

1. Il relatore delle proposte di deliberazione o di altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, su richiesta del Sindaco o della Giunta comunale, è lo stesso Sindaco od un assessore da lui incaricato. Relatori delle proposte effettuate dal Presidente e dai consiglieri sono i proponenti.
2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Qualora, dopo che il Presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno chieda la parola, la proposta viene messa in votazione.
3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere può parlare per due volte, la prima per non più di quindici minuti e la seconda non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.
4. Il relatore replica in forma concisa a tutti gli interventi, nel tempo massimo di 15 minuti.
5. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
6. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano della posizione dichiarata dal

capo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. Gli interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

7. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo e al rendiconto. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla conferenza dei capigruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

8. Per il controllo dei tempi degli interventi la Presidenza del Consiglio Comunale è dotata di apposito contaminuti con allarme sonoro.

ART. 79 QUESTIONE PREGIUDIZIALE O SOSPENSIVA

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto da uno o più consiglieri che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto da uno o più consiglieri il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali o sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente o uno di essi nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri, un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consigliere decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

ART. 80 FATTO PERSONALE

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. Il Consigliere che, in qualsiasi momento, domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Presidente decide immediatamente se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare per più di cinque minuti per ogni intervento, con unica e finale possibilità di replica attribuita al consigliere che ha chiesto la parola per fatto personale.

4. Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti attinenti alla sua attività istituzionale che ledano la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di costituire una Commissione Consiliare composta dal Presidente o suo delegato, da un consigliere indicato dalla maggioranza e da un consigliere indicato dalla minoranza, che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.

5. La Commissione di cui al comma precedente viene nominata immediatamente ed i membri sono nominati con votazione segreta.

6. La Commissione, sentite le parti interessate ed esperite le opportune indagini, redige un verbale conclusivo di valutazione dei fatti entro il termine di 30 giorni ed il Presidente ne riferisce al Consiglio comunale nella prima seduta utile dello stesso.

7. Qualora la Commissione abbia accertato che l'onorabilità del richiedente è stata lesa da uno o più consiglieri, il Presidente sanziona la condotta dei medesimi con un pubblico richiamo o pubblica censura nominativa, a seconda della gravità dei fatti.

8. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della Commissione e del Presidente senza discussioni e senza votazioni.

ART. 81 MOZIONE D'ORDINE

1. Ogni consigliere può presentare in qualsiasi momento una "mozione d'ordine", consistente in un richiamo all'osservanza di una norma di legge, dello Statuto comunale, del presente Regolamento, relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni. Tale richiesta ha precedenza su ogni altra.

2. Il Presidente decide immediatamente sull'ammissibilità della mozione d'ordine.

3. Nel caso in cui il Presidente respinga l'ammissibilità della mozione ed il proponente insista ulteriormente, sulla mozione d'ordine sono ammessi a parlare, per non oltre cinque minuti, un consigliere a favore ed uno contro, dopodiché il Consiglio decide sull'ammissibilità per alzata di mano.

ART. 82 TERMINE DELL'ADUNANZA

1. L'ora entro la quale si concludono le adunanze è stabilita e comunicata all'inizio di ogni seduta consiliare dal Presidente, sentiti i Capigruppo.

2. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di un'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.

3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.

CAPO XVI

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - IL VERBALE

ART. 83 LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO ALL'ADUNANZA

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dallo Statuto. Egli può chiedere al Presidente e/o lo stesso può chiedergli di intervenire per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.

ART. 84 IL VERBALE DELL'ADUNANZA – REDAZIONE E FIRMA

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale.

2. Alla sua redazione viene provveduto, secondo quanto stabilito dallo Statuto, dal Segretario comunale o, sotto la sua responsabilità, del Vice Segretario.

3. Il verbale costituisce il resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i punti principali delle discussioni, il testo integrale delle deliberazioni ed il numero di voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo sinteticamente, con la massima chiarezza e completezza possibile, i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale.

5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale ed il Segretario comunale provvede ad escluderle. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso dell'adunanza, le stesse sono iscritte integralmente a verbale.

6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato, o nel caso in cui sia espressamente richiesto dai singoli Consiglieri.

7. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario comunale.

ART. 85 VERBALE – DEPOSITO – RETTIFICHE – APPROVAZIONE

1. Il verbale viene depositato a disposizione dei consiglieri cinque giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.

2. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale viene posto in votazione.
3. Quando un consigliere lo richiede, il Segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta è posta in votazione.
5. Se vengono manifestate contrarietà può parlare un consigliere per ogni gruppo consiliare, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
6. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale delle adunanze in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario comunale e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le rettifiche sono state approvate.
7. I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario comunale.
8. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni, desunti dai predetti registri è disposto dal Segretario comunale

TITOLO IV **DELIBERAZIONI E VOTAZIONI**

CAPO XVII

LE DELIBERAZIONI

ART. 86 FORMA E CONTENUTI

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

3. Il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, è sottoposto a votazione previa lettura del dispositivo da parte del Presidente. Il Presidente del Consiglio Comunale potrà decidere di ometterne la lettura, salvo opposizione di almeno un consigliere.

4. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, prima di procedere alla votazione deve essere data lettura integrale del testo emendato.

5. La stesura definitiva dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati a cura del Segretario comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.

6. Dei pareri obbligatori di altri enti ed uffici devono essere riportate le conclusioni e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dall'art. 139 del D. Lgs 267/2000 o da altre disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi, facendone constare nell'atto, riportando gli estremi della richiesta presentata dal Comune e l'indicazione del tempo decorso.

ART. 87 APPROVAZIONE – REVOCA – MODIFICA

1. Il Consiglio comunale, approvandole con le modalità di cui al successivo capo XVIII°, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.

2. Il Consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale per procedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

3. Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.

4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite, danni a terzi, gli stessi prevedono gli interventi diretti a disciplinare i relativi rapporti.

CAPO XVIII

LE VOTAZIONI

ART. 88 MODALITA' GENERALI

1. L'espressione del voto di consiglieri comunali è effettuata normalmente in forma palese.

2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 91 e 92.

3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

5. La votazione non può avere luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione stessa.

6. Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è il seguente:

- a) La votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
- b) Le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso.
 - Emendamenti soppressivi
 - Emendamenti modificativi
 - Emendamenti aggiuntivi;
- c) Per i provvedimenti composti di varie parti, commi o articoli, ivi comprese le ratifiche delle deliberazioni della Giunta Comunale che contengano più di una variazione di bilancio, ogni Capogruppo, con una mozione presentata prima delle eventuali dichiarazioni di voto, può proporre che si proceda alla votazione per punti, specificando l'articolazione delle parti che propone. Qualora la proposta sia accolta, le singole parti del documento vengono poste in votazione dopo un'unica dichiarazione di voto;
- d) I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

8. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità.:

- a) Per i regolamenti il Presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per iscritto. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso in forma palese.
- b) Per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli contenuti, presentate dai consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione congiuntamente il bilancio annuale corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali modifiche.

Relativamente alla precedente lettera b), la presentazione degli emendamenti agli schemi di bilancio deve seguire le modalità di cui all'art. 15, comma 6 del Regolamento di contabilità e deve salvaguardare gli equilibri di bilancio di cui all'art. 21 del Regolamento di contabilità.

9. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento, relativi alle modalità di votazione in corso.

ART. 89 NUMERO LEGALE E SUA VERIFICA

1. In qualsiasi momento della seduta, ma non durante le dichiarazioni di voto e non interrompendo un intervento in corso, ogni consigliere può richiedere al Presidente, utilizzando la formula “chiedo la verifica del numero legale”, di constatare la presenza del numero legale

Il Presidente procede alla verifica disponendo che il Segretario effettui un appello nominale dei Consiglieri.

Il Presidente dichiara l'esito della verifica, anche interrompendo brevemente l'intervento eventualmente in corso, e qualora esso sia negativo, dichiara chiusa la seduta. Lo stesso Consigliere non può richiedere la verifica del numero legale più di due volte durante la discussione dello stesso argomento iscritto all'ordine del giorno.

ART. 90 SISTEMI DI VOTAZIONE

1. La votazione può essere palese o segreta.

2. Le votazioni palesi e segrete si svolgono secondo le disposizioni degli articoli seguenti. E' consentita l'adozione di sistemi elettronici.

ART. 91 VOTAZIONE PALESE

1. La votazione è palese quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun consigliere possa essere conosciuto immediatamente e direttamente da tutti gli altri consiglieri presenti.

2. La votazione palese è la regola e può farsi: per appello nominale ad alta voce, per alzata di mano, per acclamazione o avvalendosi di appositi sistemi elettronici.

3. Il Presidente preciserà in precedenza con quale forma si ritiene data l'approvazione e con quale si intende respinta la proposta. Ha facoltà di controllare la votazione stessa mediante controprova, invertendo il modo di indicazione del voto.

ART. 92 VOTAZIONE PER ALZATA DI MANO

1. Nella votazione per alzata di mano il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.

ART. 93 VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. Nella votazione per appello nominale il Presidente fa eseguire dal Segretario generale l'appello dei consiglieri; questi rispondono "sì" oppure "no" oppure dichiarano di astenersi.
2. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto o in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di un consigliere.
3. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

ART. 94 VOTAZIONE PER ACCLAMAZIONE

1. Nella votazione per acclamazione i consiglieri manifestano il consenso applaudendo la proposta non appena viene messa in votazione, su proposta del Presidente.

ART. 95 VOTAZIONI SEGRETE

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede o avvalendosi di appositi sistemi elettronici.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
 - a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
 - b) ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non iscritti, iniziando, nell'ordine, dal primo in eccedenza.
4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.

9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

10. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale, nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.

ART. 96 ESITO DELLE VOTAZIONI

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a render legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa adunanza.

5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula, "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".

7. Nel verbale viene indicato esattamente e nominativamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti.

8. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

ART. 97 DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

TITOLO V **DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 98 INTEGRAZIONI, MODIFICAZIONI E ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Integrazioni, modifiche o abrogazioni del presente regolamento possono essere proposte dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio Comunale, dalla conferenza dei Capigruppo, da un terzo dei Consiglieri assegnati.

2. La proposta deve essere accompagnata da un testo elaborato dell'integrazione, modifica o abrogazione proposta.

3. La proposta deve essere trasmessa dal Presidente del Consiglio Comunale alla Commissione competente immediatamente e la Commissione deve entro 30 giorni iniziare l'esame, che deve essere ultimato con la presentazione della relativa proposta al Consiglio Comunale entro 90 giorni dalla trasmissione alla Commissione stessa.

4. Una iniziativa di revisione o di abrogazione respinta dal Consiglio Comunale non può essere ripresentata, anche in diversa forma ma con analogo contenuto, prima che sia trascorso un anno dal provvedimento con la quale è stata respinta, salvo che nel frattempo si siano svolte elezioni amministrative comunali.

ART. 99 RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla nomenclatura vigente in materia.

INDICE

TITOLO I ***ORGANIZZAZIONE E SOGGETTI***

REGOLAMENTO.....	1
CONSIGLIO COMUNALE	1
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 56 DEL 26.6.1998.....	1
TITOLO I.....	1
ORGANIZZAZIONE E SOGGETTI.....	1
CAPO I.....	1
 DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
ART. 1 FINALITA'.....	1
ART. 2 TERMINOLOGIA.....	1
ART. 3 INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO.....	2
ART. 4 LA SEDE DELLE ADUNANZE.....	2
CAPO II.....	3
 IL PRESIDENTE.....	3
ART. 5 LA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	3
ART. 6 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	3
ART. 7 COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE.....	4
CAPO III.....	5
 I GRUPPI CONSILIARI.....	5
ART. 8 COSTITUZIONE.....	5
ART. 9 CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO.....	5
CAPO IV	6
 COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI.....	6
ART. 10 FUNZIONI E COMPETENZE.....	6
ART. 11 ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI.....	6
ART. 12 PRIMA CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI ED ELEZIONI DELLA PRESIDENZA.....	7
ART. 13 COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI.....	7
ART. 14 PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI.....	8
CAPO V COMMISSIONI SPECIALI.....	9
ART. 15 COMMISSIONE D'INDAGINE.....	9
ART. 16 INCARICHI DI STUDIO.....	10
CAPO VI	10
 I CONSIGLIERI SCRUTATORI.....	10

ART. 17 DESIGNAZIONE E FUNZIONI.....	10
CAPO VII	11
NORME GENERALI.....	11
ART. 18 RISERVA DI LEGGE.....	11
CAPO VIII	11
INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO.....	11
ART. 19 ENTRATA IN CARICA.....	11
ART. 20 INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' SUCCESSIVE ALL'ENTRATA IN CARICA.....	11
ART. 21 DIMISSIONI E SURROGA DEI CONSIGLIERI.....	12
ART. 22 DECADENZA E RIMOZIONE DALLA CARICA.....	12
ART. 23 SOSPENSIONE DALLA CARICA – SOSTITUZIONE.....	13
CAPO IX	13
DIRITTI DEI CONSIGLIERI.....	13
ART. 24 DIRITTO D'INIZIATIVA.....	13
ART. 25 DIRITTO DI PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI E MOZIONI.....	15
ART. 26 PRIMO FIRMATARIO E SUA SOSTITUZIONE.....	15
<i>ART. 27 INTERROGAZIONI.....</i>	<i>15</i>
<i>ART. 28 MOZIONI.....</i>	<i>16</i>
<i>ART. 29 RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO.....</i>	<i>16</i>
<i>ART. 30 DIRITTO DI SOTTOPORRE LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO A CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'.....</i>	<i>17</i>
<i>ART. 31 DIRITTO DI RICEVERE COPIA DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE.....</i>	<i>17</i>
<i>ART. 32 DIRITTO DI RICEVERE COPIA DEI VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE.....</i>	<i>17</i>
<i>ART. 33 DIRITTO DI ACCESSO TELEMATICO.....</i>	<i>17</i>
<i>ART. 34 ASPETTATIVE, PERMESSI ED INDENNITA' SPETTANTI AI CONSIGLIERI.....</i>	<i>17</i>
<i>ART. 35 ASSISTENZA AI CONSIGLIERI LAVORATORI E MILITARI.....</i>	<i>18</i>
<i>ART. 36 ASSICURAZIONE DEI CONSIGLIERI CONTRO I RISCHI.....</i>	<i>18</i>
<i>ART. 37 PATROCINIO LEGALE.....</i>	<i>18</i>
<i>ART. 38 DIRITTI DEI CONSIGLIERI.....</i>	<i>18</i>
<i>ART. 39 ATTI E DOCUMENTI OTTENIBILI IN VISIONE O IN COPIA.....</i>	<i>19</i>
<i>ART. 40 PROCEDURE PER OTTENERE ATTI E DOCUMENTI IN VISIONE E IN COPIA.....</i>	<i>19</i>
<i>ART. 41 CONDIZIONI E LIMITI DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DEI CONSIGLIERI.....</i>	<i>20</i>
<i>ART. 42 DIRITTO DI ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO.....</i>	<i>20</i>
<i>ART. 43 DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO.....</i>	<i>21</i>
<i>ART. 44 PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE.....</i>	<i>21</i>
<i>ART. 45 ASTENSIONE OBBLIGATORIA.....</i>	<i>21</i>
<i>ART. 46 FACOLTA' DI ASTENERSI DAL VOTO.....</i>	<i>22</i>
<i>ART. 47 RESPONSABILITA' PERSONALE – ESONERO.....</i>	<i>22</i>
CAPO X	22

<u>NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI</u>	<u>22</u>
<u>ART. 48 NOMINE E DESIGNAZIONI DI CONSIGLIERI COMUNALI - DIVIETI. .</u>	<u>22</u>
<u>ART. 49 FUNZIONI RAPPRESENTATIVE.....</u>	<u>23</u>
<u>ART. 50 DELEGHE DEL SINDACO.....</u>	<u>23</u>
<u>CAPO XI</u>	<u>24</u>
<u>SESSIONI.....</u>	<u>24</u>
<u>ART. 51 SESSIONI ORDINARIE PER ATTIVITA' D'INDIRIZZO E DI</u>	
<u>CONTROLLO POLITICO – AMMINISTRATIVO.....</u>	<u>24</u>
<u>ART. 52 SESSIONI STRAORDINARIE.....</u>	<u>24</u>
<u>ART. 53 RIUNIONI URGENTI.....</u>	<u>24</u>
<u>CAPO XII</u>	<u>25</u>
<u>CONVOCAZIONE</u>	<u>25</u>
<u>ART. 54 COMPETENZA.....</u>	<u>25</u>
<u>ART. 55 AVVISI DI CONVOCAZIONE.....</u>	<u>25</u>
<u>ART. 56 ORDINE DEL GIORNO.....</u>	<u>25</u>
<u>ART. 57 AVVISO DI CONVOCAZIONE CONSEGNA – MODALITA'.....</u>	<u>26</u>
<u>ART. 58 AVVISO DI CONVOCAZIONE – CONSEGNA – TERMINI.....</u>	<u>27</u>
<u>ART. 59 AVVISI DI SECONDA CONVOCAZIONE.....</u>	<u>27</u>
<u>ART. 60 AVVISI PER LA SEDUTA DI AGGIORNAMENTO.....</u>	<u>27</u>
<u>ART. 61 ORDINE DEL GIORNO – PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE.....</u>	<u>28</u>
<u>CAPO XIII</u>	<u>28</u>
<u>ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE.....</u>	<u>28</u>
<u>ART. 62 DEPOSITO DEGLI ATTI.....</u>	<u>28</u>
<u>ART. 63 ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE.....</u>	<u>29</u>
<u>ART. 64 ADUNANZA DI SECONDA CONVOCAZIONE</u>	<u>30</u>
<u>ART. 65 PARTECIPAZIONE DEGLI ASSESSORI.....</u>	<u>31</u>
<u>CAPO XIV</u>	<u>31</u>
<u>PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE.....</u>	<u>31</u>
<u>ART. 66 ADUNANZE PUBBLICHE.....</u>	<u>31</u>
<u>ART. 67 ADUNANZE SEGRETE</u>	<u>31</u>
<u>ART. 68 ADUNANZE “APERTE”.....</u>	<u>32</u>
<u>CAPO XV</u>	<u>32</u>
<u>DISCIPLINA DELLE ADUNANZE.....</u>	<u>32</u>
<u>ART. 69 COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI.....</u>	<u>32</u>
<u>ART. 70 ORDINE DELLA DISCUSSIONE.....</u>	<u>33</u>
<u>ART. 71 COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO.....</u>	<u>33</u>
<u>ART. 72 AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI IN AULA.....</u>	<u>34</u>
<u>ART. 73 PARTECIPAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI.....</u>	<u>34</u>
<u>ART. 74 COMUNICAZIONI E SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI.....</u>	<u>35</u>
<u>ART. 75 TRASFORMAZIONE DELL'INTERROGAZIONE IN MOZIONE</u>	<u>36</u>
<u>ART. 76 SVOLGIMENTO DELLA DISCUSSIONE SULLE MOZIONI.....</u>	<u>36</u>
<u>ART. 77 ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI.....</u>	<u>37</u>
<u>ART. 78 DISCUSSIONE - NORME GENERALI.....</u>	<u>37</u>

<u>ART. 79 QUESTIONE PREGIUDIZIALE O SOSPENSIVA</u>	<u>38</u>
<u>ART. 80 FATTO PERSONALE.....</u>	<u>38</u>
<u>ART. 82 TERMINE DELL'ADUNANZA.....</u>	<u>39</u>
<u>CAPO XVI</u>	<u>40</u>
<u>PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - IL VERBALE.....</u>	<u>40</u>
<u>ART. 83 LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO ALL'ADUNANZA.....</u>	<u>40</u>
<u>ART. 84 IL VERBALE DELL'ADUNANZA – REDAZIONE E FIRMA.....</u>	<u>40</u>
<u>ART. 85 VERBALE – DEPOSITO – RETTIFICHE – APPROVAZIONE.....</u>	<u>40</u>
<u>CAPO XVII</u>	<u>41</u>
<u>LE DELIBERAZIONI</u>	<u>41</u>
<u>ART. 86 FORMA E CONTENUTI.....</u>	<u>41</u>
<u>ART. 87 APPROVAZIONE – REVOCA – MODIFICA</u>	<u>42</u>
<u>CAPO XVIII</u>	<u>42</u>
<u>LE VOTAZIONI.....</u>	<u>42</u>
<u>ART. 88 MODALITA' GENERALI.....</u>	<u>42</u>
<u>ART. 89 NUMERO LEGALE E SUA VERIFICA.....</u>	<u>44</u>
<u>ART. 90 SISTEMI DI VOTAZIONE.....</u>	<u>44</u>
<u>ART. 91 VOTAZIONE PALESE.....</u>	<u>44</u>
<u>ART. 92 VOTAZIONE PER ALZATA DI MANO.....</u>	<u>44</u>
<u>ART. 93 VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE.....</u>	<u>45</u>
<u>ART. 94 VOTAZIONE PER ACCLAMAZIONE.....</u>	<u>45</u>
<u>ART. 95 VOTAZIONI SEGRETE.....</u>	<u>45</u>
<u>ART. 96 ESITO DELLE VOTAZIONI.....</u>	<u>46</u>
<u>ART. 97 DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI</u>	<u>46</u>
<u>ART. 98 INTEGRAZIONI, MODIFICAZIONI E ABROGAZIONE DEL</u> <u>REGOLAMENTO.....</u>	<u>47</u>
<u>ART. 99 RINVIO.....</u>	<u>47</u>
<u>INDICE.....</u>	<u>48</u>